

Regime 42 come strumento di contrasto alle limitazioni delle merci extra Ue

Tale istituto consente l'immissione in libera pratica in un Paese Ue e l'immissione in consumo nel territorio di destinazione

/ Stefano COMISI

L'emergenza sanitaria sta mettendo a dura prova gli scambi commerciali internazionali, che hanno subito un forte **rallentamento** sia nelle operazioni di import che di export.

Sebbene il Ministero dello Sviluppo economico abbia sottolineato che le limitazioni agli spostamenti non si applicano al transito e trasporto di merci, le restrizioni fisiche al traffico dei beni provenienti da Paesi **extra Ue** stanno creando numerose difficoltà agli operatori rispetto alle importazioni di prodotti di provenienza non europea.

In questo contesto, uno strumento particolarmente vantaggioso è rappresentato dalla possibilità di far entrare le merci nel territorio Ue attraverso un altro Stato membro per poi trasferirle in Italia o in altro Paese dell'Unione, realizzando una cessione intracomunitaria.

Il quadro configurato, quindi, comprende l'**immissione in libera pratica** in un Paese dell'Unione europea, con liquidazione dei dazi, e l'**immissione in consumo** nel territorio di destinazione, con assolvimento dell'IVA e delle eventuali accise.

A livello procedurale, l'importatore italiano è tenuto ad aprire una posizione IVA nello Stato membro di prima importazione o avvalersi di un rappresentante fiscale, le merci vengono dunque introdotte nel territorio europeo in **sospensione** dell'imposta, presentando in dogana la dichiarazione (IM7).

L'operatore si avvale del **regime 42** attraverso l'annotazione del codice "042" nella casella 37 del DAU (Documento amministrativo unico). Ciò consentirà la sospensione del versamento dell'IVA, in quanto "immissione in libera pratica di merci destinate al consumo in altro Stato membro" secondo la definizione dell'Allegato 2 alla circ. Agenzia delle Dogane n. [45/2006](#), aggiornato al 2017.

I beni dunque assumono lo status di **merce unionale** che può essere trasferita, in quanto tale, all'interno dell'Unione in maniera più agevole e meno onerosa.

Per avvalersi del regime menzionato, è fondamentale che sia l'importatore sia l'eventuale cessionario nell'altro Stato membro siano inclusi nell'**archivio VIES** (VAT information exchange system) e che quindi possano

essere riconosciuti come soggetti passivi IVA al fine di realizzare scambi intra Ue.

Tale dimostrazione può avvenire attraverso la produzione di documenti quali polizze di carico, fatture di trasporto emesse dallo spedizioniere, ma anche documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità a conferma dell'arrivo dei beni nello Stato membro di ultima destinazione, in questo caso, l'Italia o altro Stato di destinazione finale.

L'operatore disporrebbe di una maggiore liquidità

Questo strumento potrebbe comportare alcuni **vantaggi** per le imprese, primo fra tutti la sospensione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'altro Paese Ue, essendo tenuto l'importatore italiano al solo assolvimento dei dazi per l'immissione in libera pratica. Di conseguenza l'operatore si gioverebbe di una maggiore liquidità, tenuto conto della possibilità di trasferire poi le merci sul territorio italiano o unionale realizzando, in concreto, una cessione intracomunitaria.

Gli importatori che volessero avvalersi del regime 42, inoltre, secondo un orientamento consolidato della Corte di Giustizia Ue, potranno godere del beneficio dell'"esenzione" IVA anche se, a seguito del successivo trasferimento intra Ue delle merci, l'imposta non venisse assolta. Ciò può accadere nel caso in cui il destinatario finale della merce tenti di simulare una **fittizia cessione intracomunitaria**. Il requisito fondamentale, in tal caso, sarà che dal comportamento dell'importatore sia desumibile la buona fede e la totale estraneità all'illecito intento del destinatario: in tal caso l'"esenzione" non potrà essergli negata in sede di accertamento (Corte di Giustizia 14 febbraio 2019, causa [C-531/17](#)).

In pratica, secondo i giudici europei, il diritto all'"esenzione" di una cessione intracomunitaria deve essere negato soltanto quando è lo stesso soggetto passivo che commette un'evasione fiscale o **sapeva o avrebbe dovuto sapere** che l'operazione da esso effettuata rientrava in un'evasione fiscale (nello stesso senso Corte di Giustizia 25 ottobre 2018, causa [C-528/17](#)).